



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE**

così composta:

Dr. Giuseppe Lo Sinno	Presidente
Dr. Antonella Miryam Sterlicchio	Consigliere
Dr. Michele Di Mauro	Consigliere Relatore

riunita in camera di consiglio,
con l'intervento del pubblico ministero,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello iscritta al **numero 5032 del ruolo generale** degli affari contenziosi dell'**anno 2013**, trattenuta in decisione all'udienza del giorno **6 giugno 2017**, vertente

TRA

██████████ (c.f. T██████████) e ██████████
██████████ (c.f. ██████████), domiciliati in Via ██████████
presso lo studio dell'Avv. ██████████ (c.f. ██████████),
che li rappresenta e difende con procura a margine dell'atto introduttivo

APPELLANTI

E

██████████ (c.f. e partita i.v.a. 0██████████), domiciliata in ██████████
██████████ presso lo studio dell'Avv. Morera Umberto (c.f.
██████████), che la rappresenta e difende con procura generale alle liti in
atti

APPELLATA

E

██████████ (c.f. ██████████), domiciliato in ██████████
██████████ presso lo studio dell'Avv. ██████████ (c.f.
██████████), che lo rappresenta e difende con procura a margine della
comparsa di costituzione e risposta unitamente all'Avv. ██████████ (c.f.
██████████)



APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE

OGGETTO: appello contro la sentenza n. 21071 emessa dal Tribunale di Roma in data 6 novembre 2012.

FATTO E DIRITTO

§ 1. — Con atto di citazione ritualmente notificato [REDACTED] e [REDACTED] hanno proposto appello contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale l'adito Tribunale di Roma: - ha respinto le domande proposte dagli attori, volte a sentire dichiarare la falsità della firma apposta sull'ordine di acquisto del 20 settembre 2001 e ad ottenere l'annullamento del relativo contratto, con condanna della Banca alla restituzione di quanto prelevato per l'acquisto di obbligazioni argentine per un controvalore di euro 95.000,00 e al risarcimento dei danni patrimoniali e morali patiti; - ha dichiarato assorbita la domanda di manleva proposta da [REDACTED] s.p.a. nei confronti di [REDACTED] - ha condannato gli attori in solido a rimborsare a [REDACTED] le spese di lite.

A sostegno dell'appello [REDACTED] e [REDACTED] hanno dedotto che il Tribunale ha errato nel rigettare le domande dai medesimi proposte per tre motivi: I) perché, in violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato sancito dall'art. 112 c.p.c., non si è pronunciato sulla domanda degli appellanti, volta ad ottenere in via principale la declaratoria della falsità dell'ordine di acquisto del 20 settembre 2001; II) perché ha affermato che l'ordine di acquisto del 20 settembre 2001, laddove fosse annullabile per vizio della volontà, sarebbe stato convalidato ai sensi dell'art. 1444 c.c., pur non ricorrendo, ad avviso di [REDACTED] e di [REDACTED] le condizioni previste per l'applicazione della suddetta norma; III) perché, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, anche per l'ordine di acquisto del 20 settembre 2001 era necessaria la forma scritta *ad substantiam*.

Alla stregua di tali considerazioni e censure [REDACTED] e [REDACTED] hanno chiesto, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento delle domande svolte in primo grado, con vittoria delle spese di lite dei due gradi di giudizio, da distrarre in favore del procuratore antistatario.

[REDACTED] che ha incorporato per fusione, tra le altre, [REDACTED] si è costituita, ha resistito al gravame, eccependone l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito, e, in subordine, in caso di suo accoglimento, ha chiesto: - di condannare gli appellanti a restituire alla Banca le obbligazioni dedotte in lite, ovvero il controvalore di vendita, nonché il controvalore delle relative cedole incassate; - di



dichiarare il promotore finanziario [REDACTED] tenuto a manlevare la Banca di tutte le somme che la stessa dovesse risultare condannata a corrispondere agli appellanti.

Si è costituito [REDACTED] il quale ha resistito al gravame eccependone a sua volta l'inammissibilità e l'infondatezza, con conferma della sentenza impugnata, eventualmente con diversa motivazione.

[REDACTED] ha proposto, inoltre, appello incidentale, con il quale ha chiesto, a parziale riforma della sentenza impugnata, la condanna di [REDACTED] e di [REDACTED] al rimborso delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e al risarcimento del danno *ex art. 96 c.p.c.*, non essendosi il Tribunale pronunciato sulle relative domande.

È intervenuta la Procura Generale, la quale ha chiesto l'annullamento della sentenza, in quanto il Tribunale avrebbe negato l'autorizzazione a proporre querela di falso senza dare corso alla procedura di cui all'art. 221 c.p.c.

L'appello è stato trattenuto in decisione all'udienza del 6 giugno 2017, con concessione dei termini di legge per lo scambio di conclusioni e repliche.

Nei successivi scritti le parti sono rimaste ferme nelle rispettive posizioni.

§ 2. — Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da [REDACTED] [REDACTED] alla luce del recente orientamento giurisprudenziale secondo cui: « *L'art. 342, comma 1, c.p.c., come novellato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 (conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012), non esige lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il "quantum appellatum", formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati "errores in procedendo", nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere* » (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 10916 del 05/05/2017).

Nell'atto d'appello, infatti, gli appellanti hanno chiaramente individuato i capi della decisione impugnati, le ragioni per le quali la sentenza andrebbe riformata e il diverso contenuto che dovrebbe avere l'emananda sentenza di secondo grado.



Rispondendo, pertanto, l'atto di impugnazione ai requisiti di specificità prescritti dall'art. 342 c.p.c., l'eccezione preliminare in esame va rigettata.

§ 3. — L'appello principale, comunque, non è meritevole di accoglimento.

§ 3.1. — Il primo motivo è infondato.

Ed invero, contrariamente a quanto assumono [REDACTED] e [REDACTED] non è vero che il Tribunale non si è pronunciato sulla “*querela di falso ex art. 221 c.p.c.*” dai medesimi proposta in via principale con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado.

Dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata si evince, infatti, senza margine di dubbio - come eccepito dagli appellati - che il Tribunale si è pronunciato su tale domanda ritenendola inammissibile per carenza di interesse ad agire, sul rilievo che, seppure fosse accertata la falsità della sottoscrizione, le ulteriori domande restitutorie e risarcitorie proposte dagli attori sono comunque da respingere.

A conferma di ciò si trascrive il capo della decisione appena richiamato: « *La querela di falso proposta dagli attori in atto di citazione e confermata dal [REDACTED] all'udienza svoltasi avanti al collegio, appare chiaramente finalizzata, come si evince anche dal tenore letterale delle conclusioni da essi spiegate, all'accoglimento della domanda di annullamento dello stesso contratto documentato dalla falsa scrittura e, come tale, deve essere considerata inammissibile, per difetto della rilevanza del documento medesimo ai fini della decisione. Se anche risultasse accertata la falsità della sottoscrizione a nome del [REDACTED] apposta sull'ordine in questione, infatti, la domanda di annullamento di quest'ultimo e la conseguente domanda di condanna alla restituzione delle somme versate in sua esecuzione non potrebbero trovare accoglimento, atteso che l'eventuale difetto di forma scritta non potrebbe comportare, di per sé la nullità dell'ordine [...] e che, non potendosi dubitare che la domanda di annullamento presuppone l'esistenza del consenso ancorché viziato, delle parti, deve escludersi, sulla base delle stesse deduzioni degli attori, che il consenso del [REDACTED] sia stato dato per errore, estorto con violenza o carpito per errore e, in ogni caso, dovendosi considerare realizzata l'ipotesi di convalida di cui all'art. 1444, secondo comma c.c. ».*

Conseguentemente, non essendo ravvisabile alcuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, il primo motivo d'appello deve essere respinto.



§ 3.2. — Il secondo motivo d'appello è inammissibile, perché il capo della decisione con il quale è stata respinta la domanda di annullamento proposta da [REDACTED] e [REDACTED] non è stato impugnato in relazione a tutte le *rationes decidendi* poste a fondamento della relativa pronuncia.

Ed invero, il Tribunale ha respinto tale domanda per un duplice ordine di ragioni: a) in primo luogo, perché deve escludersi che il consenso degli appellanti sia stato dato per errore, violenza o dolo; b) in secondo luogo, perché, laddove il consenso fosse stato viziato, il contratto annullabile sarebbe stato in ogni caso convalidato ai sensi del secondo comma dell'art. 1444 c.c.

Sulla prima questione, in particolare, il giudice di prime cure ha motivato la pronuncia di rigetto sul rilievo che: « [...] da un lato, gli attori non hanno fornito alcuna prova dell'esistenza di un dolo omissivo da parte della Banca, consistito nel porre in essere artifici e raggiri diversi dal mero tacere in ordine a circostanze da essa conosciute ed idonee ad indurre in errore il cliente e a convincerlo all'acquisto, e, dall'altro, che non si rinviene in atti la prova che l'errore sia caduto ex art. 1429 n. 2 c.c. sull'identità ovvero su una qualità dell'oggetto della prestazione intesa nel senso di conformazione giuridica e materiale del titolo acquistato e non sulla maggiore o minore convenienza economica dell'affare, ipotesi che certamente esula dalla previsione dell'art. 1427 e ss. c.c. ».

Sulla seconda questione, poi, il Tribunale ha osservato che la domanda di annullamento andrebbe in ogni caso respinta a norma dell'art. 1444 c.c., perché, « anche ove si ammettesse che la volontà dell'attore fosse stata viziata al momento dell'acquisto dei titoli, il negozio in ipotesi annullabile dovrebbe comunque essere considerato tacitamente convalidato per avere gli attori [...] dato esecuzione al contratto, realizzando per qualche tempo dalla stipula profitti dall'investimento in parola [...] ».

Vista la pluralità delle *rationes decidendi*, [REDACTED] e [REDACTED] avrebbero dovuto impugnare la sentenza in relazione a ciascuna di esse, in linea con il principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità con orientamento consolidato, in base al quale, quando la pronuncia è basata su plurime *rationes decidendi*, ciascuna delle quali di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, la parte che intende impugnare la decisione ha l'onere di impugnare ciascuna di esse in sede di gravame, a pena di inammissibilità dell'impugnazione (Cass. 7 novembre 2005, n. 21490; Cass. 8 giugno 2001, n. 7809; Cass. 13 luglio 1995, n. 7675), e ciò, secondo alcuni, per difetto di interesse ad agire, restando altrimenti la decisione fondata in modo



autonomo sulla ragione non censurata (*ex plurimis*, Cass., Sez. U., 29 marzo 2013, n. 7931; Cass. 5 febbraio 2013, n. 2736; Cass. 14 febbraio 2012, n. 2108; Cass. 3 novembre 2011, n. 22753; Cass. 11 gennaio 2007, n. 389; Cass. 18 settembre 2006, n. 20118; Cass. 21 ottobre 2005, n. 20454), ovvero, secondo altri, perché si è comunque formato il giudicato, atteso che in una situazione del genere il giudice dell'impugnazione deve prendere atto che la sentenza, in quanto fondata sulla *ratio decidendi* non criticata dall'impugnazione, è passata in cosa giudicata, con conseguente inammissibilità del gravame (Cass. 13 luglio 2005, n. 14740; Cass. 8 giugno 2001, n. 7809); tale inammissibilità è rilevabile anche d'ufficio (Cass. 5 giugno 1984, n. 3359).

Considerato, pertanto, che [REDACTED] e [REDACTED] hanno impugnato la sentenza solo nella parte in cui vi si afferma l'applicabilità dell'istituto della convalida di cui all'art. 1444 c.c. e non anche nella parte in cui vi si afferma che gli attori non avevano fornito la prova dell'esistenza di vizi della volontà tali da giustificare l'annullamento del contratto, in applicazione degli enunciati principi il secondo motivo d'appello è da ritenere inammissibile.

§ 3.3. — Il terzo motivo d'appello è infondato.

La questione concernente l'applicabilità della forma scritta *ad substantiam* all'ordine di acquisto per cui è causa ha trovato soluzione nella sentenza n. 28432 del 22 dicembre 2011 della Corte di Cassazione, nella quale è stato affermato il seguente principio di diritto proprio in relazione al testo dell'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 in vigore dal 1° luglio 1998 al 24 gennaio 2007 invocato dagli appellanti, applicabile *ratione temporis*: « *La prescrizione dell'art. 23 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, secondo cui i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento debbono essere redatti per iscritto a pena di nullità del contratto, deducibile solo dal cliente, attiene al contratto-quadro, che disciplina lo svolgimento successivo del rapporto volto alla prestazione del servizio di negoziazione di strumenti finanziari, e non ai singoli ordini di investimento (o disinvestimento) che vengano poi impartiti dal cliente all'intermediario, la cui validità non è soggetta a requisiti di forma, non rilevando che l'intermediario abbia violato le regole di condotta concernenti le informazioni (attive e passive) nei confronti del cliente* ».

Tale principio, seguito anche dalla giurisprudenza successiva (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3950 del 29/02/2016) si attaglia alla fattispecie in esame.

Poiché il Collegio intende dare ad esso continuità e nessun diverso argomento di segno contrario è stato offerto dagli appellanti, il motivo d'appello in esame deve essere



rigettato, essendo condivisibile tanto l'affermazione del Tribunale secondo cui « *il requisito della forma scritta previsto dall'art. 23 TUF con riguardo alla stipula del contratto quadro di negoziazione non si estende ai singoli ordini di acquisto impartiti dal cliente in esecuzione di esso* », perfettamente in linea con l'orientamento giurisprudenziale appena richiamato, tanto la conseguenza che il giudice di prime cure ne ha tratto, nella parte in cui ha affermato che « *l'ordine in questione ben poteva essere impartito a voce o con altri mezzi* », non essendo in contestazione l'esistenza del contratto di negoziazione validamente stipulato in forma scritta.

§ 3.4. — In conclusione, l'appello principale deve essere integralmente respinto.

§ 4. — Il rigetto dell'appello principale rende superfluo l'esame delle questioni riproposte ai sensi dell'art. 346 c.p.c. da [REDACTED]

§ 5. — L'appello incidentale di [REDACTED] [REDACTED] è fondato e merita accoglimento.

In effetti nella sentenza impugnata il Tribunale, nel decidere sulle spese di lite, non si è pronunciato sulla domanda di rimborso delle spese di lite e sulla domanda proposta *ex art. 96 c.p.c.* da [REDACTED] sulle quali aveva il dovere di provvedere, come esattamente rilevato dall'appellante incidentale.

Ritiene, a questo punto, il Collegio che le spese di lite del giudizio di primo grado debbano essere poste a carico di [REDACTED] e di [REDACTED] per il principio della soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c., pur essendo stato chiamato in causa [REDACTED] da [REDACTED] in applicazione del principio di causalità, di cui la soccombenza è un elemento rivelatore (Cass. 15 dicembre 2003, n. 19181; Cass., Sez. U., 22 aprile 1988, n. 3126).

Nel caso di specie, infatti, la chiamata in causa di [REDACTED] si è resa necessaria - ed era prevedibile - in relazione alla tesi sostenuta dagli attori (e risultata infondata), secondo cui la Banca sarebbe tenuta a restituire a [REDACTED] e a [REDACTED] quanto prelevato per realizzare l'operazione finanziaria per cui e causa e al risarcimento dei danni dai medesimi patiti, stante il comportamento asseritamente illecito del promotore finanziario [REDACTED] che aveva raccolto l'ordine.

Conseguentemente, in accoglimento dell'appello incidentale e a parziale riforma della sentenza impugnata, [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] debbono essere condannati in solido al rimborso, in favore di [REDACTED] delle spese di lite del giudizio di primo grado, che si liquidano come da dispositivo in applicazione delle



previgenti tariffe professionali applicabili *ratione temporis*.

Deve essere, invece, rigettata la domanda proposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non avendo l'appellante incidentale allegato gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (Cass., Sez. U., 20 aprile 2004, n. 7583; Cass., Sez. U., 19 gennaio 2007, n. 1140).

§ 6. — Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da prospetto che segue, con riduzione dei valori medi di cui alla tabella allegata al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenuto conto della natura documentale e del grado di complessità della lite e del valore dell'affare (*disputatum* = euro 95.000,00):

Fase	Valori medi	Aumento	Compenso
Fase di studio	€ 2.835,00	-20%	€ 2.268,00
Fase introduttiva	€ 1.820,00	-20%	€ 1.456,00
Istruttoria/trattazione	€ 4.120,00	-100%	€ -
Fase decisionale	€ 4.860,00	-40%	€ 2.916,00
Totale	€ 13.635,00		€ 6.640,00

Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello è respinto, si dà atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte degli appellanti principali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte, definitivamente pronunciando, con l'intervento del pubblico ministero, sull'appello proposto da [REDACTED] e da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] e di [REDACTED] contro la sentenza n. 21071 emessa dal Tribunale di Roma in data 6 novembre 2012, nonché sull'appello incidentale spiegato da [REDACTED] ogni altra conclusione disattesa, così provvede:

— rigetta l'appello proposto da [REDACTED] e [REDACTED]

— in accoglimento dell'appello incidentale proposto da [REDACTED] e a parziale riforma della sentenza impugnata, condanna [REDACTED] e [REDACTED] in solido tra loro, al rimborso, in favore di [REDACTED] delle spese di lite del giudizio di primo grado, che si liquidano in complessivi euro 44,87 per esborsi, euro 1.806,00 per diritti ed euro 2.550,00 per onorari, oltre rimborso spese generali e accessori di legge;

— conferma per il resto la sentenza impugnata;

— condanna [REDACTED] e [REDACTED] in solido tra loro, al rimborso, in favore di [REDACTED] e di [REDACTED] delle spese di lite del presente grado



di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 6.640,00 ciascuno per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;

— si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, *quater* d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento da parte di [REDACTED] e [REDACTED] in solido di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Così deciso in Roma il giorno 21 novembre 2017.

Il Consigliere Estensore
Dr. Michele Di Mauro

Il Presidente
Dr. Giuseppe Lo Sinno

